

ITALIA: SUPPORTO ALL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI REDDITO MINIMO GARANTITO

Linee Guida per l'utilizzo del Reddito di Cittadinanza nell'ambito della sperimentazione “Care Leavers”



**REDDITO DI
CITTADINANZA**

Indice

Indice	2
Elenco degli acronimi	3
I. Introduzione e premessa normativa	4
II. La sperimentazione “Care leavers”: caratteristiche e problematiche	4
II.1 – Le fasi della sperimentazione	4
II.2 – I destinatari della sperimentazione	5
II.3 – La borsa per l’autonomia	5
II.4 – I progetti per l’autonomia	6
III. Borsa per l’autonomia e Reddito di Cittadinanza	6
IV. Le problematiche connesse al Reddito di Cittadinanza e all’I.S.E.E.	8
IV.1 – “Care leaver” e nucleo familiare di origine	8
IV.2 – “Care leaver” e nucleo familiare	10
IV.3 – D.S.U. e redditi di riferimento	10
IV.4 – D.S.U. e locazione di immobili	11
V. I “care leavers” e le principali fasi del Reddito di Cittadinanza	11
V.1 – La domanda di Reddito di Cittadinanza	11
V.2 – Variazioni nella composizione del nucleo familiare	12
V.3 – Riconoscimento del beneficio Reddito di Cittadinanza	12
V.4 – La Carta Reddito di Cittadinanza	12
V.5 – Le agevolazioni tariffarie	13
V.6 – Il percorso personalizzato del Reddito di Cittadinanza	13
V.7 – La D.I.D., gli obbligati e gli esclusi/esonerati	13
V.8 – I Patti per il Lavoro/Patti per l’Inclusione Sociale	14
V.9 – I Progetti utili alla collettività	15
VI. Allegato “A” – Sostegni – Benefici - Agevolazioni	16
VII. Allegato “B” – Chiarimenti ed esemplificazioni	17

Elenco degli acronimi

CPI	Centri per l'Impiego
INPS	Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale
ISEE	Indicatore della Situazione Economica Equivalente
PAAS	Accordo di partenariato per servizi di consulenza (<i>Partnership Agreement for Advisory Services</i>)
PaIS-RdC	Percorso di accompagnamento all'inclusione sociale del Reddito di Cittadinanza che porta alla sottoscrizione del Patto per l'Inclusione Sociale
RdC	Reddito di Cittadinanza

AVVERTENZA: LE PRESENTI LINEE GUIDA INTEGRANO LE LINEE PROGETTUALI DI CUI AL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE N. 523 DEL 6 NOVEMBRE 2018 COSI' COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATE DAL DECRETO DIRETTORIALE N. 191 DEL 7 GIUGNO 2019. PERTANTO LA LETTURE DELLE PRESENTI VA EFFETTUATA IN MANIERA COORDINATA CON LE CITATE LINEE PROGETTUALI.

I. Introduzione e premessa normativa

La legge di bilancio 2018¹ prevede che al fine di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale di coloro che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, i cosiddetti “*care leavers*”, siano destinate delle risorse dedicate. Nell'ambito della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale², è istituito, in via sperimentale il cosiddetto “Fondo care leavers”, un ammontare di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per interventi, da effettuare anche in un numero limitato di ambiti territoriali, volti a permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia garantendo la continuità dell'assistenza nei confronti degli interessati, sino al compimento del ventunesimo anno d'età. La sperimentazione prevede un progetto individualizzato di accompagnamento con una parte di sostegno economico all'autonomia (la “Borsa per l'Autonomia”).

Nel corso del 2019 sono state definite per il triennio 2018-2020 le modalità attuative della sperimentazione³, tenuto conto della introduzione del Reddito di Cittadinanza (RdC)⁴, che può essere beneficiario dai “*care leavers*” al compiere della maggiore età. **Lo scopo principale di queste Linee Guida è definire le interconnessioni della sperimentazione con la misura del Reddito di Cittadinanza in ogni suo aspetto.**

II. La sperimentazione “*Care leavers*”: caratteristiche e problematiche

II.1 – Le fasi della sperimentazione

L'attuazione della sperimentazione prevede specifiche fasi che, come definite dalle linee guida, si riportano sinteticamente nel successivo box.

Box 1 – Le fasi della sperimentazione

- Valutazione e costruzione del progetto di autonomia: nel corso del diciassettesimo anno di età, considerando i giovani con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria accolti in contesti comunitari o in affidamento eterofamiliare
- Predisposizione di progetto individualizzato per l'autonomia: guiderà la sperimentazione triennale e, se beneficiario del RdC, anche del Patto per l'inclusione sociale e/o del Patto per il lavoro.
- Avvio del progetto sperimentale: al compimento del diciottesimo anno di età con la fruizione degli interventi previsti e del sostegno economico, con l'accompagnamento del tutor per l'autonomia.
- Termine: Il progetto non può protrarsi oltre il ventunesimo anno di età.

¹ Articolo 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 - 2020

² Di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147

³ Con decreto del Direttore Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale n. 523 del 6 novembre 2018, aggiornato con successivo decreto n. 191 del 7 giugno 2019

⁴ Di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26

II.2 – I destinatari della sperimentazione

Sono protagonisti/e – destinatari/e della sperimentazione i/le giovani che al compimento della maggiore età vivono fuori dalla famiglia di origine a seguito di:

- provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziali o in affidamento etero-familiare (non possono, pertanto, essere considerati gli affidi a parenti entro il quarto grado);
- provvedimenti di prosieguo amministrativo⁵.

Il prosieguo amministrativo e/o il progetto per l’autonomia sono programmati con congruo anticipo rispetto al compimento della maggiore età del soggetto interessato. Questo permette la costruzione di percorsi di accompagnamento all’autonomia all’interno di progettualità mirate e condivise con la ragazza o il ragazzo beneficiari, nonché con gli operatori dei servizi territoriali di riferimento, delle comunità di accoglienza e con le famiglie affidatarie.

Ogni anno, nella sperimentazione, rientrano sia coloro che compiono 18 anni nell’anno (e quindi diventano beneficiari di un progetto per l’autonomia), sia coloro che compiono 17 anni nell’anno. Con quest’ultimi saranno avviate le procedure di valutazione della situazione e la co-costruzione del futuro progetto per l’autonomia.

I beneficiari del progetto, a valere sulle risorse per gli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020, sono individuati tra coloro per i quali il compimento della maggiore età sia avvenuto o avvenga nel corso del triennio 2018 – 2020, e sino al compimento del ventunesimo anno di età. In presenza di risorse residue, possono essere ammessi alla sperimentazione coloro per i quali il compimento della maggiore età sia avvenuto nel corso del 2017, ovvero avvenga nel corso del 2021.

II.3 – La borsa per l’autonomia

Il sostegno all’autonomia, da un punto di vista economico, si realizza con l’assegnazione di una borsa individuale per la copertura delle spese ordinarie e specifiche di percorso affrontate dal “care leaver” (ad esempio: spese per alloggio ed utenze, spese correnti alimentari, spese personali per igiene e cura, abbigliamento, ricariche telefoniche, spese per percorsi di cura, tasse scolastiche, materiale didattico, ecc.).

Tra le risorse economiche, assume particolare rilievo il RdC, che può essere beneficiario già al compimento della maggiore età, nel rispetto dei requisiti richiesti e secondo il percorso previsto. Se il/la giovane è in possesso di un I.S.E.E., in corso di validità, non superiore a 9.360 euro, potrà fruire di un beneficio mensile non superiore a 780 euro per un totale annuo non superiore a 9.360 euro (come meglio specificato nel box 2). Questo beneficio diretto ai “care leavers” prende la denominazione di “Borsa per l’autonomia”. La Borsa può essere composta interamente da risorse provenienti dal Reddito di Cittadinanza, oppure interamente da risorse provenienti dal “Fondo care leavers”⁶, oppure da un mix delle due (vedi sezione III per ulteriori dettagli).

Se il/la giovane è destinatario/a di un provvedimento di prosieguo amministrativo, la misura della borsa sarà parametrata volta per volta ai servizi coperti dal provvedimento e comunque non potrà essere superiore al 50% dell’importo pieno.

⁵ Si ricorda che il c.d. “proseguo amministrativo”, decretato dal Tribunale per i Minorenni, su richiesta dei servizi sociali del Comune che ha in carico il/la minore, prevede l’affidamento ai servizi sociali del/della giovane interessato/a sino al compimento del ventunesimo anno di età al fine di un supporto prolungato volto al buon esito del percorso di inserimento finalizzato all’autonomia Articoli 25 e 29 del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 “Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni” e ss.mm.ii.

⁶ Legge di Bilancio 2018 (ex art. 1, comma 250, della legge 27.12.2017, n. 205)

II.4 – I progetti per l'autonomia

Il progetto individualizzato per l'autonomia, di durata triennale e comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età, si pone l'obiettivo di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale di coloro che, al compimento del diciottesimo anno di età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, permettendo ai giovani fuori famiglia di completare il percorso di crescita verso l'autonomia garantendo la continuità dell'accompagnamento nei confronti degli interessati, sino al compimento del ventunesimo anno d'età. I progetti, sulla base delle caratteristiche e delle aspirazioni dei giovani coinvolti, prevedono misure di supporto alla loro quotidianità e alle scelte verso il completamento degli studi secondari superiori ovvero la formazione universitaria, la formazione professionale o l'accesso al mercato del lavoro. In tale contesto, i progetti comprendono sia sostegni di tipo economico sia un'attività di tutoraggio con operatori professionali.

I progetti individualizzati devono essere concepiti come una cornice di senso per integrare e mettere a sistema tutte le risorse presenti a livello nazionale e locale che possono essere mobilitate a favore dei "care leavers", e fra queste, in primis, i dispositivi del Reddito di Cittadinanza, di Garanzia Giovani e del Diritto allo studio.

Il/la giovane, accompagnato/a dagli operatori coinvolti nella definizione del progetto personale, può scegliere tra i seguenti percorsi:

1. Percorso di studi superiori/universitari.
2. Percorso di formazione professionale e orientamento al lavoro/ inserimento lavorativo.

In sintesi, ogni giovane sarà beneficiario/a di un progetto individualizzato per l'autonomia che guiderà la sperimentazione triennale e, se beneficiario del RdC, anche del Patto per l'inclusione sociale e/o del Patto per il lavoro (art. 4 D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019, e ss.ii.mm.).

III. Borsa per l'autonomia e Reddito di Cittadinanza

I protagonisti della sperimentazione sono i/le giovani neo-maggioresenni e come tali possono beneficiare del Reddito di Cittadinanza. La determinazione delle risorse finanziarie a supporto del percorso di autonomia deve considerare proprio questo aspetto.

Il budget di progetto è composto, in primo luogo, dall'ammontare del beneficio del Reddito di Cittadinanza, laddove ne ricorrano i requisiti, cui si aggiungerebbero gli assegni per il diritto allo studio – nel caso in cui il/la giovane scelga il percorso di studi – ovvero altre tipologie di sostegno all'inserimento lavorativo quali, ad esempio, le borse lavoro o i tirocini per l'inclusione, nel caso in cui non siano sottoposti alla prova dei mezzi, intendendo, al riguardo, l'assenza di un requisito economico, espresso ad esempio nei termini di un valore I.S.E.E. inferiore ad una soglia. Si ricorda, infine, che nell'ambito del percorso di autonomia possono essere previsti ulteriori sostegni, quali quelli afferenti all'area abitativa, benefici ed agevolazioni con oneri a carico dei Soggetti erogatori, come meglio specificati nell'allegato (A).

Box 2 - Il beneficio del Reddito di Cittadinanza

Il beneficio economico del Reddito di Cittadinanza è esente dal pagamento dell'IRPEF ed è dato dalla somma di:

- una componente ad integrazione del reddito familiare (quota A) fino alla soglia di 6.000 euro moltiplicati per la scala di equivalenza
- un contributo per l'affitto (quota B) fino ad un massimo di 3.360 euro – 280 euro mensili

- un contributo per il mutuo contratto ai fini dell'acquisto o della costruzione della casa di abitazione (quota B) fino ad un massimo di 1.800 euro (150 euro mensili)

Entrambe le integrazioni sono calcolate dalla procedura Inps sulla base delle informazioni rilevate dall'ISEE e presenti nel modello di domanda.

L'importo complessivo, sommate le due componenti, non può comunque superare i 9.360 euro annui (780 euro mensili), moltiplicati per la scala di equivalenza.

Le somme stanziare con il "Fondo care leavers"⁷ concorreranno al raggiungimento dell'importo massimo di 780 euro mensili pro capite, erogando la quota residua. Nell'allegato (B) si riportano alcuni chiarimenti, in risposta a specifici quesiti.

A carico del Fondo "Care leavers" resta anche la mensilità non coperta dalla misura del Reddito di Cittadinanza, allo scadere del diciottesimo mese dalla concessione del beneficio⁸, laddove il/la giovane non siano ancora avviati stabilmente in un percorso di occupazione o abbiano scelto di continuare gli studi.

Il Reddito di Cittadinanza⁹ prevede che il beneficio sia condizionato:

- a) al rispetto di determinati requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno,
- b) al possesso di requisiti economici
- c) all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo ed all'inclusione sociale

Tutti i requisiti devono essere posseduti cumulativamente al momento della presentazione della domanda di Reddito di Cittadinanza e per tutta la durata del beneficio (vedi Box 3 per ulteriori dettagli).

⁷ Legge di Bilancio 2018 (ex art. 1, comma 250, della legge 27.12.2017, n. 205)

⁸ Ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legge 4/19

⁹ Come definito dal Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, con la legge 28 marzo 2019, n. 26 "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni"

Box 3 – I requisiti per ottenere il Reddito di Cittadinanza

Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno

- cittadino/a italiano/a oppure
- cittadino/a dell'Unione Europea oppure
- suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente oppure
- cittadino/a di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o apolide in possesso di analogo permesso o titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria)
- residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in via continuativa.

Requisiti economici

- un valore ISEE inferiore a 9.360 euro (I.S.E.E. ordinario o I.S.E.E. corrente)
- un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro;
- un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro per il single, incrementato di euro 2.000 per ogni componente familiare successivo al primo e sino a 10.000 euro, alla presenza di più figli (1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo) o di componenti con disabilità (5.000 euro in più per ogni componente con disabilità e 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente, come definita ai fini ISEE). Nel caso la persona richiedente sia single e con disabilità, il limite è dato dalla somma di €. 6.000 e l'importo della somma aggiuntiva prevista sulla base della tipologia di disabilità;
- un reddito familiare inferiore alla soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. La soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.) ai fini I.S.E.E.
- nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente. Al riguardo, occorre portare particolare attenzione all'eventuale acquisto di autoveicoli o motoveicoli di prima immatricolazione
- nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto.

IV. Le problematiche connesse al Reddito di Cittadinanza e all'I.S.E.E.

La possibilità/l'opportunità per il "care leaver" di beneficiare della sperimentazione, con la fruizione della Borsa per l'Autonomia, necessita di chiarire alcuni aspetti problematici.

IV.1 – "Care leaver" e nucleo familiare di origine

Il Reddito di Cittadinanza, rispetto al nucleo familiare da considerare per la determinazione dell'I.S.E.E., prevede che "il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato."¹⁰

¹⁰ Rif. articolo 3 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, comma 5.

Si ricorda che il figlio è considerato fiscalmente a carico (ai fini Irpef, cioè ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) se il suo reddito non supera € 4.000,00 annui, se la sua età non è superiore a 24 anni. Ciò posto, nel caso in cui il/la giovane sia in possesso di un reddito ai fini IRPEF superiore ad € 4.000,00 il/la giovane potrà presentare la D.S.U. singolarmente, senza alcun aggancio con la famiglia di origine (secondo la normativa vigente).

Box 4 - "Care leaver" e nucleo familiare di origine - Istruzioni per la compilazione ISEE

Con decreto direttoriale n. 347 del 4 ottobre 2019¹¹ della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato approvato il modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché le relative istruzioni per la compilazione. Il decreto, entrato in vigore in data 8 ottobre 2019, prevede, al punto 1.1.10 delle istruzioni, la particolarità dei neomaggiorenni in uscita da convivenza anagrafica o affidamento temporaneo. Nello specifico, si prevede che:

"Ai neo maggiorenni che al compimento della maggiore età vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento di tutela dell'Autorità Giudiziaria, per essere stati collocati in struttura residenziale per minorenni ovvero in affidamento etero familiare, si applica quanto previsto per i figli maggiorenni non conviventi, fatta salva la possibilità di costituire un nucleo a sé, qualora il ragazzo/ragazza ritenga il rientro in famiglia non compatibile con il suo percorso di vita. A tal fine è sufficiente il provvedimento di allontanamento adottato dall'Autorità competente durante la minore età e non risulta necessaria altra documentazione attestante l'estraneità in termini di rapporti affettivi e/o economici. Resta fermo che il maggiorenne non coniugato in convivenza anagrafica fa nucleo familiare a sé".

Sono pertanto disapplicabili le precedenti indicazioni/determinazioni contenute in atti e provvedimenti precedenti.

Al riguardo, la determinazione si applica anche alla determinazione dell'I.S.E.E. per prestazioni universitarie.

Si precisa, infine, che il nucleo familiare di origine non potrà, a sua volta, considerare il/la figlio/a nel proprio nucleo familiare ai fini della determinazione dell'I.S.E.E., qualora intenda richiedere prestazioni sociali agevolate.

Si ricorda, inoltre, ai fini della determinazione del nucleo familiare, che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184¹², e ss.mm.ii., è considerato nucleo familiare a se' stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a se' stante.

Inoltre, il minore in contesto comunitario a totale carico della Pubblica Amministrazione non rileva ai fini della determinazione del Reddito di Cittadinanza¹³.

¹¹ Decreto Direttoriale 4 ottobre 2019, n. 347 <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/Pubblicita-legale/Pagine/default.aspx>

¹² Legge 4 maggio 1983, n. 184 "Diritto del minore ad una famiglia".

¹³ Articolo 3, comma 13, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26

IV.2 – “Care leaver” e nucleo familiare

Nella determinazione del nucleo familiare ai fini I.S.E.E. si considera la famiglia anagrafica¹⁴, intesa come insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Pertanto, nel caso il/la giovane risieda da solo/a, costituirà nucleo familiare a sé stante, nel caso coabiti con una o più persone, senza i vincoli previsti di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o affettivi, continuerà a costituire nucleo familiare a sé stante, alla pari dell'altra/e persona/e eventualmente coabitante/i.

IV.3 – D.S.U. e redditi di riferimento

L'attestazione ISEE rilasciata a partire da gennaio 2019 mantiene la sua efficacia sino al 31 dicembre 2019.

Per il calcolo dell'I.S.E.E. si considerano:

- i redditi 2017 e la situazione patrimoniale riferita al 31 dicembre 2018, se la D.S.U. è presentata nel corso del 2019;
- i redditi 2018 e la situazione patrimoniale riferita al 31 dicembre 2018, se la D.S.U. è presentata a partire dal 1^a gennaio 2020;
- i redditi e la situazione patrimoniale del secondo anno precedente la presentazione della D.S.U. negli anni successivi.

Gli elementi che determinano il valore dell'I.S.E.E. sono i seguenti¹⁵:

- reddito complessivo ai fini Irpef;
- redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo di imposta;
- ogni altra componente reddituale esente da imposta e redditi da lavoro dipendente prestato all'estero;
- proventi da attività agricole;
- redditi fondiari relativi ai beni non locati;
- reddito figurativo attività finanziarie
- trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche.

Ai fini del rispetto della soglia di accesso relativo al reddito familiare (valore di €. 6.000,00 annui, moltiplicato per la specifica scala di equivalenza prevista dal D.L. 4/2019) e della determinazione del Reddito di Cittadinanza, si considera il reddito familiare ai fini I.S.E.E., al netto di trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'I.S.E.E., compresi il Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA), il Reddito di Inclusione (REI) e le misure regionali di contrasto alla povertà, ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi, quali l'indennità di accompagnamento. Vengono inclusi nel calcolo (e quindi sottratti dal beneficio massimo del Reddito di Cittadinanza) i trattamenti assistenziali sottoposti alla prova dei mezzi, che dipendono cioè dalla condizione economica, quali, ad esempio, la carta acquisti e la pensione di invalidità. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano:

- erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
- riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi;
- esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi;

¹⁴ Come indicata dall'articolo 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223 (Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente).

¹⁵ Quelli previsti dall'art. 4, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013.

- erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi;
- assegno natalità¹⁶ [960 euro (80 euro mese per 12 mesi), con ISEE non superiore a €. 25.000 o 1.920 euro (160 euro mese per 12 mesi), con ISEE non superiore a €. 7.000];
- bonus nido da 1.500 euro all'anno, quale rimborso spese senza soglie di reddito;
- indennità di accompagnamento.

Giova ricordare che nell'ambito del Patto per l'Inclusione sociale e della integrazione delle risorse, possono essere previste riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, esenzioni ed agevolazioni per il pagamento dei tributi, sulla base dell'I.S.E.E., permettendo un ulteriore supporto al percorso del care leaver.

Infine, ai fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del Reddito di Cittadinanza, al valore dell'I.S.E.E. è sottratto l'ammontare del RdC percepito dal nucleo beneficiario eventualmente incluso nell'I.S.E.E., unitamente ad altre misure regionale di contrasto alla povertà, così come previsto dall'articolo 2 comma 7 del D.L. 4 del 2019.

IV.4 - D.S.U. e locazione di immobili

Il Reddito di Cittadinanza prevede, oltre ad una componente ad integrazione del reddito familiare, un contributo per l'affitto (quota B) fino ad un massimo di 3.360 euro - 280 euro mensili. Il contributo viene riconosciuto in presenza di un regolare contratto di locazione, da inserire nella D.S.U. ai fini I.S.E.E.

Qualora il/la giovane dovesse stipulare un contratto di locazione dopo la presentazione della domanda di Reddito di Cittadinanza, dovrà essere presentata una nuova D.S.U. per ottenere il riconoscimento della quota di contributo in conto affitto. In caso contrario, il Reddito di Cittadinanza comprende la sola quota di integrazione al reddito.

V. I "care leavers" e le principali fasi del Reddito di Cittadinanza

V.1 - La domanda di Reddito di Cittadinanza

La domanda di Reddito di Cittadinanza è inoltrata dal/dalla giovane al compimento del diciottesimo anno di età, previa presentazione della D.S.U. e dell'acquisizione dell'attestazione I.S.E.E., mediante un Centro di Assistenza Fiscale o un Istituto di Patronato o in modalità cartacea presso un Ufficio Postale.

Nelle situazioni in cui il/la giovane **svolga attività lavorativa subordinata, autonoma, d'impresa e i redditi che ne derivano non siano rilevati per l'intera annualità in ISEE, è prevista la comunicazione del reddito presunto per il tramite del modello RdC/PdC-com**. Così, ad esempio, per l'ISEE 2019: è da comunicare eventuale attività di lavoro iniziata dopo il 1° gennaio 2017; se, invece, la DSU è presentata dal 1° gennaio 2020, l'attività da comunicarsi è solo quella iniziata dopo il 1° gennaio 2018.

Eventuali variazioni dell'attività lavorativa, sia subordinata che autonoma, devono essere comunicate entro trenta giorni dall'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio.

Non devono essere comunicati i redditi derivanti da:

- ⇒ attività socialmente utili;
- ⇒ servizio civile;
- ⇒ contratto di prestazione occasionale;

¹⁶ Ex art. 1, co.125, legge 23.12.2014 n. 190

- ⇒ libretto di famiglia;
- ⇒ tirocinio.

In relazione all'indennità di tirocinio formativo e di orientamento, in quanto assimilata a reddito da lavoro dipendente, si precisa che rientra nell'ISEE (se percepita nel periodo di riferimento dell'ISEE); il tirocinio avviato nel corso del periodo di riferimento dell'ISEE o successivamente non deve essere dichiarato nel modulo RDC-com, in quanto non è una attività lavorativa. L'indennità di tirocinio per l'inclusione sociale, se sottoposta alla prova dei mezzi (limite I.S.E.E.), sarà considerata alla stregua dei trattamenti assistenziali di analoga natura.

Vanno, inoltre, comunicate, nel corso della erogazione del beneficio, le eventuali variazioni della situazione patrimoniale che possano pregiudicare il possesso dei requisiti richiesti per accedere al beneficio RdC, mediante il modello RdC/PdC-Com. Il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell'ISEE per l'intera annualità.

V.2 - Variazioni nella composizione del nucleo familiare

Eventuali variazioni del nucleo familiare rispetto a quello risultante dall'attestazione I.S.E.E. in corso di validità, comportano l'obbligo di ripresentare la D.S.U. aggiornata entro due mesi dalla variazione e la presentazione di una nuova domanda di Reddito di Cittadinanza.

V.3 - Riconoscimento del beneficio Reddito di Cittadinanza

A seguito dell'istruttoria operata dall'I.N.P.S., viene riconosciuto il beneficio, determinato come differenza tra il beneficio massimo ed il reddito familiare, con l'aggiunta del contributo per il canone di locazione, nella misura massima di € 280,00 mensili. Nel caso di un/una giovane single senza alcun reddito, il beneficio è pari ad € 500,00 mensili, con l'aggiunta della eventuale quota per il canone di locazione.

Il beneficio **decorre dal mese successivo** a quello della domanda, il valore mensile è pari ad un dodicesimo del valore su base annua ed è concesso per un **periodo massimo di 18 mesi**, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di 1 mese. La mensilità per il mese di sospensione rimane a carico del "Fondo care leavers"¹⁷.

V.4 - La Carta Reddito di Cittadinanza

La Carta Reddito di Cittadinanza permette di effettuare acquisti solo su canale fisico in Italia, entro i limiti della disponibilità della Carta. Non è possibile provvedere all'acquisto di armi, materiale pornografico e beni e servizi per adulti, servizi finanziari e creditizi, servizi di trasferimento in denaro, servizi assicurativi, articoli di gioielleria, articoli di pellicceria, acquisti presso gallerie d'arte e affini, acquisti in club privati.

È possibile prelevare denaro contante presso gli ATM di Poste Italiane e gli ATM bancari in Italia per un importo massimo mensile di € 100, moltiplicato per la scala di equivalenza prevista per la determinazione del beneficio: nel caso di single, è possibile prelevare €. 100,00 mensili.

È possibile pagare le bollette delle utenze e pagare mensilmente, tramite un unico bonifico da Ufficio Postale, la rata dell'affitto o del mutuo.

Infine, è possibile verificare il saldo sul sito www.redditicittadinanza.gov.it da qualsiasi ATM di Poste Italiane, presso qualsiasi Ufficio Postale e tramite Call Center di Poste.

¹⁷ Legge di Bilancio 2018 (ex art. 1, comma 250, della legge 27.12.2017, n. 205)

Si ricorda che nel caso di beneficio non speso o non prelevato, ad eccezione di arretrati, viene operata una decurtazione, nei limiti del 20 per cento del beneficio erogato, nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso. Con verifica in ciascun semestre di erogazione, è decurtato dalla disponibilità della Carta RdC l'ammontare complessivo non speso o non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto.

V.5 - Le agevolazioni tariffarie

Ai fini della integrazione delle risorse, nell'ambito del percorso di autonomia, i beneficiari del Reddito di Cittadinanza possono fruire del bonus elettrico e del bonus gas. A tale riguardo, è necessario presentare apposita istanza, sulla base delle indicazioni dei servizi sociali del Comune. Si rammenta, altresì, che in presenza di un I.S.E.E. non superiore ad €. 8.107,50 è possibile fruire anche del bonus idrico.

V.6 - Il percorso personalizzato del Reddito di Cittadinanza

L'erogazione del beneficio è subordinato all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale con attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi ed altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale. Si ricorda che le persone di età compresa tra i 18 ed i 29 anni non escluse dagli obblighi (vedi punto successivo), anche qualora il nucleo familiare di appartenenza sia convocato dai Servizi del Comune, **che nel progetto *de quo* garantiscono il coordinamento degli interventi**, devono comunque essere convocate anche dai Centri per l'Impiego. Nel caso il giovane faccia nucleo a sé, è prevista la sola convocazione da parte dei Centri per l'impiego per la definizione del Patto per il lavoro, ferma restando la possibilità, nel caso l'operatore del centro per l'impiego ravvisi particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso avviare un percorso di inserimento al lavoro, di inviare il giovane ai Servizi comunali per la definizione del Patto per l'inclusione.

V.7 - La D.I.D., gli obbligati e gli esclusi/esonerati

Il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuto beneficiari del RdC e non esclusi dagli obblighi sono tenuti a rendere la D.I.D. - dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro - per il tramite dell'apposita piattaforma digitale, anche tramite gli istituti di patronato convenzionati o presso i centri per l'impiego, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio.

Sono esclusi dagli obblighi:

- ⇒ le persone occupate (*Si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Nello specifico € 8.145 per lavoro dipendente ed €. 4.800 per lavoro autonomo*)
- ⇒ le persone frequentanti un regolare corso di studi
- ⇒ i componenti con disabilità, definita ai sensi della legge 68/1999, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato e i conseguenti obblighi previsti.

Possono essere esonerate:

- ⇒ le persone con carichi di cura (persone con minori di anni tre o persone con disabilità)
- ⇒ lavoratori che conservano lo stato di disoccupazione (come sopra indicate)
- ⇒ persone che frequentano corsi di formazione
- ⇒ persone in condizioni di salute che non consentono il lavoro
- ⇒ persone impegnate in Tirocini formativi e di orientamento
- ⇒ persone impegnate in Tirocini di Inclusione

V.8 - I Patti per il Lavoro/Patti per l'Inclusione Sociale

Se il/la giovane coinvolta nella sperimentazione è beneficiario/a del Reddito di Cittadinanza, sulla base dell'analisi preliminare RdC viene definito il Patto per l'Inclusione Sociale o il Patto per il Lavoro. Il Patto è un accordo vero e proprio tra giovane e servizi, frutto di un'elaborazione congiunta in primis con il/la giovane beneficiario/a e, ove previsto, con gli altri servizi e soggetti della comunità che concorrono alla sua realizzazione, anche attivando specifici sostegni.

L'équipe multidisciplinare del patto per l'inclusione e l'équipe multidisciplinare per la Sperimentazione

Il Patto per l'inclusione sociale è definito da un'équipe multidisciplinare, composta dal referente incaricato del servizio sociale, e da altri operatori della rete dei servizi territoriali, identificati in base alle aree di osservazione emerse come rilevanti nel Quadro di analisi del RdC. In linea generale in questo caso il responsabile della realizzazione e del monitoraggio del progetto sarà il *case manager* già identificato per la definizione del Quadro di analisi. Di norma, il /la giovane rimane in carico ai Servizi Sociali del Comune anche ai fini del Reddito di Cittadinanza.

Il Progetto per l'autonomia è definito dall'équipe ~~équipe~~ multidisciplinare per la Sperimentazione la cui composizione è caratterizzata dalla presenza del/la ragazzo/a beneficiario/a del progetto per l'autonomia, e dal tutor dell'autonomia, a cui si aggiungono l'assistente sociale responsabile (che potrà essere sia della tutela minori che dell'area adulti o entrambi), l'educatore della comunità o la famiglia affidataria, i professionisti che hanno in carico il giovane e i soggetti che sostengono la sperimentazione nelle diverse dimensioni (alloggio, formazione, istruzione, inserimento lavorativo, rete sociale).

Per i/le giovani coinvolti/e nella sperimentazione, l'elaborazione dell'Analisi preliminare e del Quadro di analisi ai fini del RdC potrà avvalersi delle informazioni già raccolte dall'Équipe Multidisciplinare per la Sperimentazione (EMpS) per l'elaborazione del Progetto individualizzato per l'autonomia, che può pertanto confluire nel Patto per l'Inclusione Sociale. L'EMpS rappresenta una *stanza di pensiero* per elaborare ipotesi, condividere strategie, monitorare gli interventi. L'EMpS è, dunque, il dispositivo operativo previsto dalla Sperimentazione per coprogettare, accompagnare e valutare i singoli progetti con i Care Leavers e dovrà raccordarsi e/o integrarsi, con modalità flessibili a seconda dell'organizzazione dei servizi a livello territoriale, con l'Équipe multidisciplinare che si occupa del Reddito di Cittadinanza. Garantire il raccordo e la collaborazione tra i due dispositivi rientra tra le funzioni del Tavolo Locale, in seguito richiamato, previsto dalla sperimentazione in ogni Ambito territoriale.

Nell'eventuale presa in carico da parte dei Centri per l'Impiego, con la sottoscrizione del Patto per il Lavoro, questo viene definito con il competente Centro per l'impiego, se in esito alla Analisi preliminare la situazione del/della giovane risulta fortemente connessa alla sola dimensione della situazione lavorativa. Esso prende avvio dall'Analisi preliminare che viene condivisa fra servizio sociale e Centro per l'impiego per il tramite delle rispettive Piattaforme. La responsabilità è del Centro per l'impiego, ma nella sua attuazione è necessaria una stretta collaborazione tra tutor per l'autonomia ed il *navigator*. Nel caso di una proposta di lavoro da parte del Centro per l'Impiego che, a seguito di raccordo tra l'Assistente sociale di riferimento, il Centro per l'Impiego medesimo ed il Tutor per l'autonomia, sia considerata soddisfacente per il ragazzo e il ragazzo l'accetti, ciò potrebbe comportare, nel caso di superamento dei requisiti reddituali, l'interruzione dell'erogazione del reddito di cittadinanza e dell'eventuale quota della borsa, venendone meno le motivazioni.

Il Tavolo locale

Per garantire la migliore e più efficace sinergia tra i diversi soggetti coinvolti nel percorso di accompagnamento verso l'autonomia del Care Leaver, si ribadisce la centralità del ruolo del Tavolo Locale, costituito in ciascun Ambito territoriale aderente al programma.

Il Tavolo locale è composto dal referente di Ambito territoriale, dai rappresentanti del servizio sociale, dei servizi sociosanitari, dei servizi per il lavoro (es. centri per l'impiego), dell'istruzione e della formazione, del terzo settore, dal tutor per l'autonomia. È composto, inoltre, da referenti di associazioni di categoria e imprenditoria locale e altri attori locali considerati strategici ai fini dell'attuazione della sperimentazione.

Il Tavolo locale ha il compito di concertare e rispondere complessivamente delle attività che vengono svolte all'interno del programma. Svolge una funzione politico strategica che garantisce la scelta e il sostegno alle azioni previste dalla sperimentazione, la presenza degli operatori nelle diverse ÉÉquipes Multidisciplinari (EEMM), il monitoraggio e la valutazione dello stato di implementazione della sperimentazione nel suo insieme.

Rispetto all'integrazione del lavoro delle équipes, in ordine al perseguimento delle finalità previste dal patto per il lavoro oppure dal patto per l'inclusione, si evidenzia che è il tavolo locale il soggetto deputato a sostenere gli operatori che fanno parte delle EEMM a creare le condizioni operative per la loro costituzione e per un efficace lavoro congiunto, ed è sempre il tavolo locale ad assicurare la realizzazione del programma creando le condizioni operative che consentano la messa in campo dei dispositivi, curando nello specifico i raccordi istituzionali tra i vari soggetti a vario titolo coinvolti nel percorso di accompagnamento del Care Leaver.

V.9 - I Progetti utili alla collettività

Le persone di età compresa tra i 18 ed i 29 anni non escluse dagli obblighi (vedi punto V.7), sono tenute a dare la propria disponibilità per la partecipazione di progetti utili alla collettività, con attività da svolgere per un minimo di otto ore settimanali presso il Comune di residenza. Pertanto, se non sussistono le condizioni di esclusione o di esonero dagli obblighi (nella fattispecie, le più ricorrenti potrebbero essere la frequenza di un regolare corso di studi, la frequenza di un corso di formazione per il conseguimento di qualifica o diploma professionale, la presenza di un progetto di tirocinio formativo o di un tirocinio di inclusione sociale, una occupazione per almeno 20 ore settimanali), il/la giovane, parteciperà ai progetti, sulla base delle proprie competenze (vedi esperienze di alternanza scuola-lavoro) e propensioni e degli interessi emersi nel corso della fase progettuale e della successiva analisi preliminare, nella quale dovranno essere raccolte e valutate eventuali difficoltà ostative che possano pregiudicare o influire sulla partecipazione ai progetti.

VI. Allegato "A" – Sostegni – Benefici - Agevolazioni

Sostegni – Benefici - Agevolazioni

(in parentesi il codice della prestazione di riferimento di cui alla Tabella 1
Decreto 16 dicembre 2014, n. 206)

Interventi afferenti all'area abitativa

- Edilizia residenziale pubblica (A3.04)
- Interventi di supporto per il reperimento di alloggi (A2.16)
- Agevolazioni tariffarie e tributarie per i costi connessi all'abitare (acqua, gas, luce, nettezza urbana, ecc.) (A2.05)

Altri interventi

- Trasporto sociale (A2.14)
- Servizio di mediazione finanziaria (A2.30)

Trasferimenti in denaro

- Contributi per servizi alla persona (A1.15)
- Contributi economici per cure o prestazioni sanitarie (A1.10)
- Contributi economici per servizio trasporto e mobilità (A1.16)
- Buoni spesa o buoni pasto (A1.06)
- Contributi economici erogati a titolo di prestito (A1.17)
- Contributi economici per alloggio (A1.05)

- Bonus gas
- Bonus energia elettrica
- Bonus Idrico
- Carta della Famiglia – Decreto 27 giugno 2019
- Conto corrente zero spese e zero imposta bollo – Decreto 3 maggio 2018, n. 70 Ministero Economia e Finanze «Regolamento recante attuazione della direttiva 2014/92/UE, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base»

VII. Allegato “B” – Chiarimenti ed esemplificazioni

Chiarimenti ed esemplificazioni

- 1) È possibile utilizzare parte del Fondo assegnato dal Ministero e/o la quota di cofinanziamento regionale per sostenere i costi del progetto (abitazione, spese legate all’attivazione del tirocinio, ecc.) in aggiunta all’importo della Borsa per l’autonomia? Ad esempio, nel caso in cui il ragazzo percepisca il RdC per un importo di € 780,00 è possibile prevedere altri interventi sostenuti con le risorse ministeriali o con il cofinanziamento?
La borsa per l’autonomia nel suo ammontare pieno e il reddito di cittadinanza al suo massimo importo coincidono. Laddove il ragazzo percepisca il reddito in misura inferiore al massimo, il Fondo ministeriale può essere utilizzato per raggiungere i 780,00 €, come evidenziato chiaramente nel progetto. NON è possibile prevedere risorse ulteriori a carico del progetto in aggiunta all’importo stabilito nel numero massimo di 780,00 €.
- 2) Un ragazzo in prosieguo amministrativo che si trova in comunità o in alloggio per la semi-autonomia - pagata dall’Ente locale - può usufruire della borsa di 390 Euro o del RdC se ha l’ISEE proprio inferiore a 9.360 Euro annui?
Secondo l’articolo 3, comma 13, decreto legge 4/19 il ragazzo non ha diritto al reddito di cittadinanza.
Tuttavia, come già evidenziato in riscontro ai quesiti provenienti dalla Regione Lombardia, sia nel caso di prosieguo amministrativo in comunità, sia nel caso di alloggio per la semi-autonomia a carico dell’Ente locale il ragazzo beneficia del 50% dell’importo pieno della Borsa per l’autonomia (equivalente a 390€) a carico della sperimentazione.
- 3) Se il ragazzo è in alloggio in semi-autonomia (a carico dell’Ente locale) senza prosieguo amministrativo, può accedere al RdC?
L’articolo 3, comma 13, decreto-legge 4/19 il ragazzo non ha diritto al reddito di cittadinanza essendo a carico dell’Ente Locale. Può beneficiare della Borsa per l’Autonomia.
- 4) I ragazzi in affido eterofamiliare che permangono in famiglia affidataria dopo il compimento del diciottesimo anno di età non possono accedere alla borsa per l’autonomia. Possono esser considerati nucleo a sé ai fini ISEE? Sarebbe possibile teoricamente richiedere il RdC?
Se sussistono le condizioni di cui al decreto 4 ottobre 2019, n. 347, possono costituire nucleo familiare a sé stante e beneficiare del reddito di cittadinanza.
- 5) Se il/la giovane non può beneficiare del Reddito di Cittadinanza per assenza di uno o più requisiti (ad esempio, cittadinanza, residenza e soggiorno), potrà beneficiare della Borsa per l’Autonomia?
Sì, potrà beneficiare della Borsa per l’Autonomia che sarà finanziata completamente dal “Fondo care leavers”, sulla base del dettato della sperimentazione.
- 6) Se il/la giovane fruisce di un Reddito di Cittadinanza pari ad €. 500,00, a quanto potrà ammontare la Borsa per l’Autonomia?
A carico del “Fondo care leavers” sarà previsto un intervento massimo di €. 280,00.